



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 427 del 19/04/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 373 del 26/04/2021

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per 3 giorni o 18 ore di permesso mensile al dipendente con matricola n. 2041 .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. n. 31 del 25/01/2021)

VISTA l'istanza del 24/03/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 07/04/2021 al n. 12947, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di 3 giorni di permesso mensile, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104 e successive modifiche e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, per assistere la convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTO il Verbale medico definitivo del 03/03/2021 del Centro Medico Legale INPS di Messina - Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap - approvato ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 Agosto 2019, n. 102, dal quale risulta che la convivente del dipendente con matricola in oggetto indicata è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità fino a marzo 2022, data in cui il verbale prevede la revisione;

VISTI la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 24/03/2021 e lo stato di famiglia del 25/03/2021 del dipendente;

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO, altresì, l'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c. 3 dell'art. 33 della legge 104/92 come segue:

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”;

VISTA la Sentenza n. 213 del 05/07/2016, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della Legge n.104/92, come modificato dall’art.24 della Legge n. 183 del 04/11/2010, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado;

VISTA, altresì, la circolare INPS n.38 del 27/02/2017;

VISTI, inoltre, i commi 36 e 37, dell’art.1 della legge n.76 del 20/05/2016, riguardanti la “convivenza di fatto”;

CONSIDERATO che la stabile convivenza del dipendente e della convivente, risulta dallo stato di famiglia allegato all’istanza sopraccitata;

VISTO l’art.33 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all’art.33, comma 3, della legge 104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l’assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

VISTE le circolari n. 8/2008 e n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il Decreto legislativo n° 119 del 18/07/2011;

VISTO l’art.25, comma 6 bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n.114 dell’11 agosto 2014, che testualmente dispone: “ Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’INPS”;

VISTA la circolare INPS n.127 del 08/07/2016 che, in attuazione dell’art.25, comma 6 bis, del D.L. n.90/2014, precisa, nel caso di verbale medico con revisione, che i lavoratori titolari dei benefici della legge 104/92, art. 33 commi 3 e 6, possono continuare a fruire dei permessi della summenzionata legge, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, senza dover presentare una nuova domanda di autorizzazione;

VISTA l'istruttoria della Responsabile dell'Ufficio "Selezioni e Mobilità";

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n° 8/2014;

VISTA la L.R. n° 26/2014;

VISTA la L.R. n° 15/2015;

VISTA la L.R. n°8/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

D E T E R M I N A

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad assentarsi dal servizio per 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92 e successive modifiche e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 per assistere la convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a marzo 2022, data in cui il verbale prevede la revisione;

STABILIRE che, dalla data di revisione (marzo 2022) del verbale medico di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap della convivente del dipendente con matricola indicata in oggetto, lo stesso potrà continuare ad usufruire dei benefici summenzionati fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

CHE il dipendente dovrà trasmettere all'Ufficio competente il nuovo verbale medico, non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave della convivente del dipendente con matricola indicata in oggetto, gli effetti del provvedimento di autorizzazione dei benefici cesseranno con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitan;

Al Commissario Straordinario;

Alla Segretaria Generale;

All' Ufficio "Albo Pretorio";

Al Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana";

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001
(D. D. n. 31 del 25/01/2021)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001
(D. D. n. 31 del 25/01/2021)